



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ordinanza del Sindaco

ORDINANZA N. 6 del 13/02/2024

OGGETTO: Chiusura del Ciclodromo comunale ?Alfiero Martini? per lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della staccionata ? Ordinanza per la chiusura.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e s.m.i, con particolare riferimento all'art.54 comma 4 che conferisce al Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- la legge 241/1990 es.m.i. con particolare riferimento all'art.7, comma2;

CONSIDERATO che:

- dovranno essere eseguiti lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della staccionata presso il Ciclodromo comunale "Alfredo Martini";
- deve essere vietata la presenza di persone all'interno del Ciclodromo comunale durante i lavori sopracitati;

RAVVISATA pertanto l'opportunità e necessità, di disporre la chiusura del Ciclodromo comunale a partire dal 14/02/2024 fino al termine dei lavori;

DATO ATTO che la presente ordinanza è adottata per tutelare l'incolumità fisica degli utenti del Ciclodromo;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- La chiusura totale del Ciclodromo comunale "Alfredo Martini" con divieto di utilizzo a partire dal giorno 14/02/2024 fino al termine dei lavori di recinzione;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzione del Comune di Ponte Buggianese;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale del Comune di Ponte Buggianese della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia;
Servizio Polizia Municipale del Comune di Ponte Buggianese;
Comando Stazione Carabinieri di Ponte Buggianese;
Ufficio Sport;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650

C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 06/12/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24/11/1971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
(Nicola Tesi)